

REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/91 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2067/91 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;considerando che il regolamento (CEE) n. 2067/91 della Commissione⁽⁵⁾ ha reinserito il Libano nella sua zona geografica naturale, ossia nella zona di destinazione 02;

considerando che, per conservare invariate le condizioni di vendita poste dai regolamenti della Commissione

(CEE) n. 398/91⁽⁶⁾ e (CEE) n. 1785/91⁽⁷⁾ relativi alla vendita di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione nel quadro della procedura definita dal regolamento (CEE) n. 2539/84⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁹⁾, è necessario derogare alla nuova classificazione conservando il Libano fra le destinazioni 03 limitatamente alle vendite suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per le esportazioni effettuate nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 398/81 e (CEE) n. 1785/91, il Libano è considerato appartenere alle destinazioni 03, in deroga alla nota in calce⁽⁷⁾ dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2067/91.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 48 del 21. 2. 1991, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.